

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI ECC. AD ENTI PUBBLICI – ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ANCHE DI NATURA PRIVATA.

Applicazione art. 12 della L. 241/90

- PREMESSA -

L'Articolo 12 della Legge 241/90 dispone che :

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.

2. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione delle varie fattispecie di intervento a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, ecc. promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgano all'interno del territorio comunale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

1. L' Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- a. assistenza e sicurezza sociale;
- b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- d. cultura e spettacolo;
- e. sviluppo economico e turismo;
- f. tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli;

g. tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;

h. attività educative.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.

2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.

3. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

4. Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

5. Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

6. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

7. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

ARTICOLO 3 PROGRAMMAZIONE

1. L'Amministrazione procede al riparto anno per anno su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle varie aree di intervento, delle risorse che intende destinare alle erogazioni di cui al presente regolamento.

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 4 DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Coloro che intendono ottenere una sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario e/o vantaggio economico, devono presentare formale domanda, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private;
- Impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione.

2. Le domande vanno istruite dal Responsabile del Servizio competente per materia con le facoltà e gli obblighi propri del Responsabile del Procedimento, verificando la rispondenza ai criteri di cui al presente regolamento e corredandole dei pareri previsti per legge.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.

2. Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative ricorrenti di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 70% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa su presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente.

3. Qualora per i contributi, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

4. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

5. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

6. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l'erogazione avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e per il 25% a

saldo dell' anno successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.

ARTICOLO 6 CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

ARTICOLO 7 SERVIZI ED AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'art. 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti.

ARTICOLO 8 CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati svolgenti iniziative in settori di competenza del Comune.

Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata.

Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.

La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione di contributo secondo i criteri del presente regolamento.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice indicando :

- a) La data di realizzazione dell'iniziativa;
- b) la tipologia dell'iniziativa;
- c) le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

3. La concessione del patrocinio comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ARTICOLO 9 PUBBLICIZZAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Gli Enti pubblici e privati , le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici ecc, per lo

svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 10

ALBO COMUNALE DEI BENEFICIARI

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n. 412 i beneficiari delle stesse.

2. L' Albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e/o Ufficio Segreteria. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.

ARTICOLO 11

NORME DI CARATTERE GENERALE

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari ed i provvedimenti precedentemente approvati e comunque che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.